



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

*PROCEDURA DI SEGNALAZIONE
ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA
WHISTLEBLOWING*

INDICE

1. DEFINIZIONI -	pag. 3
2. FINALITÀ -	pag. 5
3. AMBITO DI APPLICAZIONE -	pag. 5
4. RESPONSABILITÀ E DIFFUSIONE -	pag. 6
5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO -	pag. 6
6. SOGGETTI COINVOLTI -	pag.7
7. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE -	pag. 8
8. PROCEDURE DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI -	pag. 8
8.1 SEGNALAZIONE -	pag. 10
8.2 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE -	pag. 11
8.3 ESAME E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE -	pag. 12
9. TUTELA DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO -	pag. 13
9.1 TUTELE DEL SEGNALANTE -	pag. 13
9.2 TUTELE DEL SEGNALATO -	pag. 14
10. SISTEMA SANZIONATORIO -	pag. 15
11. TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -	pag. 16
12. INFORMAZIONI SULLE SEGNALAZIONI -	pag. 17

1. DEFINIZIONI

AM: Amministratori

Codice Etico: adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, è un documento con cui l'Ente enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Ente stesso rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio scopo istituzionale. Il Codice Etico si propone di fissare "standards" etici di riferimento e norme comportamentali che i Destinatari del Codice stesso devono rispettare nei rapporti con l'Ente ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite.

Collaboratori: coloro che agiscono in nome e/o per conto dell'Ente sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).

Consulenti: soggetti che esercitano la loro attività in favore dell'ente in forza di un rapporto contrattuale.

G.D.P.R.: Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

D. Lgs. 231/01 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

Destinatari del Codice Etico: tutti i componenti degli Organi dell'Ente, i dipendenti nonché tutti coloro che, pur esterni all'Ente, operino, direttamente o indirettamente, per o con Lingotto s.r.l.

Destinatari del Modello: tutti i componenti degli Organi dell'Ente, i dipendenti nonché coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per Lingotto s.r.l. e siano sotto il controllo e la direzione dell'Ente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).

Lavoratori subordinati o dipendenti: lavoratori subordinati o dipendenti, ossia tutti i dipendenti dell'Ente.

Decreto Legislativo 24/2023: il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 e disciplina della protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali.

Legge 146/2006: la Legge del 16 marzo 2006 n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001).

Modello / MOG: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex artt. 6 e 7 del Decreto.

O.d.V.: Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Piattaforma: strumento informatico per la gestione delle segnalazioni.

Segnalazione: qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'art. 4 del D.Lgs. 24/2023.

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7 del D.Lgs. 24/2023.

Gestore delle segnalazioni: il soggetto o ufficio interno, ovvero il soggetto esterno, autonomo, indipendente e specificamente formato, incaricato di ricevere, esaminare, dare seguito e riscontro alle segnalazioni. Per Lingotto S.r.l. il gestore del canale interno è individuato nell'Organismo di Vigilanza, salvo conflitto di interessi o diversa nomina formalizzata dall'organo amministrativo.

Segnalazione anonima: quando le generalità del segnalante non sono esplicitate né sono altrimenti individuabili.

Segnalazione aperta: quando il segnalante solleva apertamente un problema senza limiti legati alla propria riservatezza.

Segnalazione riservata: quando l'identità del segnalante non è esplicitata, ma è tuttavia possibile risalire alla stessa in specifiche e determinate ipotesi di seguito indicate.

Segnalazione in mala fede: la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio a un Destinatario del Codice Etico e/o del Modello. Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate.

Ente: Lingotto s.r.l.

Soggetti segnalanti: i Destinatari del Codice Etico e/o del Modello, nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con l'Ente al fine di effettuare la segnalazione.

Facilitatori: persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Soggetti segnalati: i Destinatari del Codice Etico e/o del Modello che abbiano commesso presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non

conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Soggetti Terzi: controparti contrattuali di Lingotto s.r.l., sia persone fisiche sia persone giuridiche (quali ad es. fornitori, consulenti, etc.) con cui l'Ente addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.

Sottoposti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale ex art. 5 comma 1 lett. b) del Decreto.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto

2. FINALITÀ

La presente procedura ha lo scopo di istituire canali interni di segnalazione chiari, identificati, autonomi e idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento delle segnalazioni – aperte, anonime o riservate – relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, a violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico, delle procedure aziendali 231, nonché alle ulteriori violazioni rientranti nel perimetro applicabile del D.Lgs. 24/2023.

Inoltre, la presente procedura è tesa a:

- a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in male fede;
- b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati “direttamente o indirettamente” alla segnalazione;
- c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente normativa si applica ai Destinatari del Modello e/o del Codice Etico, ossia:

- o Amministratori;
- o componenti dell'OdV;

-
- dipendenti;
 - coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per la Lingotto s.r.l. e siano sotto il controllo e la direzione dell'Ente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).

La procedura si applica inoltre, nei limiti previsti dal D.Lgs. 24/2023, ai soggetti che abbiano acquisito le informazioni sulle violazioni nell'ambito del contesto lavorativo, anche durante il processo di selezione, nel periodo di prova, successivamente allo scioglimento del rapporto, nonché a facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi, enti di proprietà o collegati al segnalante e agli altri soggetti tutelati dalla normativa applicabile.

4. RESPONSABILITÀ E DIFFUSIONE

La presente procedura è parte integrante del Modello e, dunque, è adottata dagli Amministratori dell'Ente che, su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza, ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla.

È allegata alla *“Premessa alle Parti Speciali”* del MOG e come tale – e come tutte le procedure – è portata a conoscenza di tutti coloro ai quali è rivolta. È, altresì, disponibile sul sito aziendale.

La Società dà atto che il canale interno di segnalazione è attivato e mantenuto in conformità all'art. 4 del D.Lgs. 24/2023, sentite le rappresentanze o organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015, ove presenti o applicabili. Dell'informativa o consultazione è conservata evidenza documentale.

La gestione del canale interno è affidata all'Organismo di Vigilanza, che opera quale gestore autonomo e indipendente, con adeguata formazione in materia di whistleblowing, riservatezza, protezione dei dati personali, istruttoria delle segnalazioni e obblighi di riscontro.

Le informazioni essenziali sui canali, sulle modalità di segnalazione, sui presupposti della segnalazione interna ed esterna e sulle tutele previste sono rese accessibili ai lavoratori, ai collaboratori e ai terzi, anche mediante pubblicazione sul sito aziendale e/o affissione nei luoghi di lavoro.

5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Le persone coinvolte nella presente procedura operano nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e dei poteri e delle deleghe interne e sono tenute ad operare in conformità con le normative di legge ed i regolamenti vigenti e nel rispetto dei principi di seguito riportati.

CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA – la presente procedura di segnalazione rappresenta un elemento fondamentale al fine di garantire piena consapevolezza per un efficace presidio dei rischi e delle loro interrelazioni e per orientare i mutamenti della strategia e del contesto organizzativo.

GARANZIA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI E TUTELA DEI SOGGETTI SEGNALANTE E SEGNALATO – Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni e ogni altro soggetto coinvolto nel processo di gestione delle segnalazioni, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui fatti segnalati, sull'identità del segnalato e del segnalante che è opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali.

PROTEZIONE DEL SOGGETTO SEGNALATO DALLE SEGNALAZIONI IN “MALAFEDE” – Tutti i Soggetti sono tenuti al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. A tal fine, è fatto obbligo al soggetto segnalante dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione. Più in generale, l'Ente garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in “malafede”, censurando simili condotte ed informando che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

IMPARZIALITÀ, AUTONOMIA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO – Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni sono in possesso di requisiti morali e professionali e assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività.

6. SOGGETTI COINVOLTI

Il sistema di segnalazione può essere attivato dai seguenti soggetti:

- Amministratori della Società;
- componenti dell'OdV;
- lavoratori subordinati dipendenti;
- coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per la Società e siano sotto il controllo e la direzione dell'Ente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati ecc);
- azionisti e soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività a favore dell'Ente.

7. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Oggetto della segnalazione sono le informazioni, acquisite nel contesto lavorativo, riguardanti violazioni effettive o potenziali del D.Lgs. 231/2001, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico e delle procedure aziendali 231, nonché le ulteriori violazioni rientranti nel perimetro applicabile del D.Lgs. 24/2023. Rientrano nel perimetro anche i tentativi di occultamento, distruzione o alterazione delle evidenze relative alle violazioni.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti; inoltre, la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale.

Il segnalante non deve utilizzare l'istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture dell'ente.

8. PROCEDURE DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

8.1 SEGNALAZIONE

SEGNALAZIONE INTERNA

Un soggetto segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate al precedente paragrafo 7, ha la possibilità di effettuare una segnalazione aperta, riservata, ovvero anonima a seconda della modalità prescelta dal segnalante.

In conformità a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 24/2023, Lingotto S.r.l. ha predisposto canali interni di segnalazione in forma scritta e orale, strutturati in modo da garantire, anche tramite misure tecniche e organizzative adeguate, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta, della persona comunque menzionata nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione:

- a) canale di segnalazione in forma scritta, mediante invio di lettera raccomandata a/r al gestore delle segnalazioni;
- b) canale di segnalazione in forma scritta, mediante invio di e-mail al gestore delle segnalazioni;
- c) canale di segnalazione in forma orale, mediante incontro diretto con il gestore delle segnalazioni.

L'accesso ai canali è riservato esclusivamente all'Organismo di Vigilanza o ai soggetti da esso formalmente autorizzati. È vietato inoltrare, copiare, aprire o trattare segnalazioni da parte di soggetti non autorizzati.

Nel caso di scelta per il canale di segnalazione **a)**, il segnalante inserirà la segnalazione in due buste chiuse. All'interno della prima busta dovranno essere inseriti i dati identificativi del segnalante, oltre ad una copia di un documento di riconoscimento. Nella seconda busta dovrà essere inserita la segnalazione e l'eventuale documentazione prodotta a corredo. In tal modo sarà garantita la separazione dei dati identificati del segnalante dalla segnalazione. Le due buste dovranno infine essere inserite in una terza busta, chiusa, recante la dicitura "**Riservata all'Organismo**"; essa dovrà essere spedita con raccomandata a/r all'Organismo di Vigilanza al seguente indirizzo: Lingotto s.r.l. - 15048 Valenza (AL) Strada per Solero 6/B.

Nel caso di scelta per il canale di segnalazione **b)**, il segnalante inserirà la segnalazione in file separati da allegare alla e-mail: uno o più file con i dati identificativi del segnalante e copia del documento di riconoscimento; uno o più file distinti con la segnalazione e la documentazione a corredo. I file devono preferibilmente essere compressi in formato .zip o .rar e protetti da password, da comunicare con separata e-mail o diverso canale sicuro. I dati identificativi e il contenuto della segnalazione non devono essere inseriti nel corpo della e-mail.

L'e-mail deve essere inviata all'indirizzo segnalazioniodv@lingottosrl.it, accessibile esclusivamente all'Organismo di Vigilanza, con oggetto "Riservata all'Organismo di Vigilanza - Whistleblowing". L'accesso alla casella deve avvenire mediante credenziali personali, misure di autenticazione adeguate, tracciamento degli accessi e divieto di inoltrare non autorizzato.

Nel caso di scelta per il canale di segnalazione **c)**, il segnalante chiederà all'Organismo di Vigilanza, senza formalità, la fissazione di un incontro diretto. Ricevuta la richiesta, l'Organismo di Vigilanza fissa l'incontro entro un termine ragionevole, di norma entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, in luogo idoneo a garantire riservatezza, previa consegna o messa a disposizione dell'informativa sul trattamento dei dati personali. Dell'incontro è redatto verbale, che la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante sottoscrizione; il verbale è conservato con le modalità e i limiti previsti per le segnalazioni scritte.

Si segnala che l'apposizione dell'indicazione nella segnalazione, "Riservata all'Organismo di Vigilanza – Whistleblowing" implica la volontà del segnalante di mantenere riservata la propria identità e di beneficiare delle tutele previste dal D.Lgs. 24/2023 in caso di ritorsioni.

La segnalazione che contenga l'indicazione appena richiamata e sia stata presentata ad un soggetto diverso da gestore appena individuato è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, vale a dire all'Organismo di Vigilanza, dando contestuale notizia della

trasmissione alla persona segnalante. Chi ha ricevuto la segnalazione per errore NON può aprire la stessa.

Diversamente, se il segnalante non appone la ridetta indicazione, oppure non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o ancora se detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita.

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate **anonime**.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate alle segnalazioni ordinarie e vengono trattate senza differenziazioni di sorta.

L'Organismo di Vigilanza registra le segnalazioni anonime ricevute, conservando la relativa documentazione, per rendere le stesse sempre rintracciabili ed agevolare il ricorso alle tutele di cui al D.Lgs. 24/2023 per il segnalante anonimo che sia stato successivamente identificato e lamenti di avere subito ritorsioni a causa della segnalazione eseguita

SEGNALAZIONE ESTERNA

L'art. 6 del D.Lgs. 24/2023 regola la possibilità per il segnalante di eseguire una segnalazione attraverso un canale esterno. Tale possibilità è riconosciuta se, al momento di presentazione della segnalazione, ricorrere una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interno, pur se obbligatorio, non è attivo o non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 24/2023;
- il segnalante ha già eseguito una segnalazione per il tramite del canale interno e questa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, qualora eseguisse una segnalazione attraverso il canale interno, questa non avrebbe efficacia oppure determinerebbe un rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Qualora la segnalazione riguardi l'Organismo di Vigilanza, un suo componente o il soggetto gestore, ovvero emerga una situazione di conflitto di interessi anche solo potenziale, il soggetto in conflitto

si astiene da ogni attività di ricezione, accesso, istruttoria e decisione. La segnalazione è gestita dal soggetto alternativo autonomo e specificamente formato eventualmente individuato dalla Società o, in mancanza, secondo le condizioni che consentono il ricorso al canale esterno ANAC ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 24/2023.

Il canale di segnalazione esterna è predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che provvede alla gestione delle segnalazioni eseguite con tali modalità. Nel caso in cui la segnalazione esterna sia erroneamente trasmessa ad altro destinatario, quest'ultimo deve provvedere a trasmetterla ad ANAC entro sette giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione alla persona segnalante e senza trattenerne copia non necessaria.

8.2 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

A prescindere dal canale di segnalazione prescelto, il segnalante è chiamato a fornire quanti più elementi utili affinché l'Organismo di Vigilanza possa procedere alle verifiche di ammissibilità della segnalazione ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati. Ad esempio, la segnalazione dovrà ricomprendere (se tali informazioni sono disponibili) la descrizione dettagliata dei fatti, comprensiva di riferimenti alle circostanze di tempo e di luogo; l'indicazione delle circostanze che possono fornire un riscontro di quanto segnalato; le generalità della persona che ha commesso il fatto segnalato o elementi utili all'identificazione del medesimo; generalità di eventuali persone informate sui fatti segnalati; eventuali interessi privati connessi alla segnalazione. È altresì utile produrre documentazione a sostegno di quanto segnalato.

Come si è già anticipato più sopra, le segnalazioni debbono riguardare violazioni di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo e che concernono condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del testo normativo appena richiamato. Quindi, per esemplificare, l'oggetto della segnalazione potrà riguardare: la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001; la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del modello di organizzazione e gestione e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del codice etico; altri comportamenti, come la violazione o l'elusione di procedure interne, che possono generare reato o violazione del modello.

Le segnalazioni possono anche riguardare violazioni non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero essere perpetrate sulla base di elementi concreti (indici sintomatici quali irregolarità e anomalie riscontrate, che potrebbero portare ad una violazione); nonché elementi riguardanti condotte volte ad occultare le violazioni (condotte di questo tipo possono consistere, ad esempio, nell'occultamento o nella distruzione di prove circa la commissione della violazione).

Possono essere oggetto di segnalazione anche le condotte illecite rilevanti ai sensi del codice etico adottato dalla società e che non rientrano negli illeciti per come definiti dal D.Lgs. 24/2023. Sebbene questo tipo di segnalazioni non rientrino nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023, al fine di rendere più omogeneo il processo interno di segnalazione (per tutte le tipologie di segnalazione previste dal sistema di controllo interno adottato dalla società) e nell'ottica di maggior tutela dei segnalanti, si è ritenuto di applicare anche alle predette le procedure dettate dal presente atto organizzativo.

Sono invece escluse segnalazioni legate ad interessi personali attinenti esclusivamente al rapporto di lavoro. Per tale ragione sono da escludere, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Da ultimo, non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico e le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

8.3 ESAME E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

Il soggetto preposto alla ricezione, all'analisi e alla gestione delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza, quale gestore del canale interno, previa accettazione dell'incarico e definizione dei relativi poteri, doveri, autonomia e risorse. L'OdV opera nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza, riservatezza, protezione dei dati personali e tracciabilità dell'attività svolta.

Ricevuta la segnalazione, l'OdV rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione, salvo che ciò risulti impossibile in caso di segnalazione anonima o priva di recapito idoneo. L'avviso conferma la presa in carico della segnalazione e non implica alcuna valutazione sulla fondatezza dei fatti segnalati.

L'OdV mantiene, ove possibile, le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere integrazioni, chiarimenti o documentazione ulteriore. L'OdV dà diligente seguito alla segnalazione, svolgendo le verifiche di ammissibilità, la classificazione del rischio, gli accertamenti ritenuti opportuni e, se necessario, audizioni, richieste documentali, consultazione di funzioni interne o incarico a consulenti esterni vincolati alla riservatezza.

Il processo di gestione si articola nelle seguenti fasi: ricezione e protocollazione riservata; verifica preliminare di ammissibilità e pertinenza; istruttoria e accertamento; valutazione degli esiti; eventuale proposta di misure correttive, disciplinari o organizzative; archiviazione motivata

quando la segnalazione risulti infondata, generica, non circostanziata o estranea al perimetro della presente procedura.

L'OdV fornisce riscontro alla persona segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Il riscontro può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, dell'avvio o dello stato dell'istruttoria, dell'adozione di misure conseguenti o della necessità di ulteriori approfondimenti, nei limiti consentiti dagli obblighi di riservatezza.

Tutte le attività sono documentate mediante verbali, note istruttorie, check-list, richieste, evidenze e carte di lavoro, conservate in archivio riservato. I documenti informatici sono custoditi in ambiente protetto da credenziali personali, misure di sicurezza adeguate e accesso limitato ai soli soggetti autorizzati; i documenti cartacei sono conservati in luogo chiuso e accessibile esclusivamente ai soggetti autorizzati.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di minimizzazione dei dati. I dati manifestamente non utili alla gestione della segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza ritardo.

In caso di segnalazioni manifestamente infondate, calunniose, diffamatorie o effettuate con dolo o colpa grave, resta ferma la possibile attivazione del sistema disciplinare e delle ulteriori tutele previste dalla legge. Anche in tali ipotesi, l'identità del segnalante e delle persone coinvolte non può essere diffusa liberamente, ma è trattata soltanto nei limiti e con le garanzie previste dalla normativa applicabile.

9. TUTELE DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

9.1 TUTELE DEL SEGNALANTE

L'Ente, in ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e inoltre garantisce che la segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

È compito dell'Organismo di Vigilanza garantire la riservatezza del soggetto segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

Il venire meno di tale obbligo costituisce violazione della presente procedura ed espone l'OdV a responsabilità.

In particolare, l'Ente garantisce che l'identità della persona segnalante non sia rivelata a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o dare seguito alla segnalazione, senza il consenso espresso della persona segnalante, salvo i casi previsti dalla legge.

Nell'ambito del procedimento penale l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.; nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nel procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile solo previo consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Quando la rivelazione dell'identità del segnalante o di altri elementi da cui possa desumersi, direttamente o indirettamente, tale identità sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, il gestore informa preventivamente per iscritto la persona segnalante delle ragioni della rivelazione, nei casi e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

La riservatezza non viene meno automaticamente per il solo fatto che la segnalazione risulti infondata o effettuata in mala fede; in tali casi restano ferme le responsabilità previste dalla legge e dal sistema disciplinare, ma il trattamento dell'identità dei soggetti coinvolti deve avvenire soltanto nei limiti strettamente necessari e consentiti.

Nei confronti del segnalante, dei facilitatori e degli altri soggetti tutelati dalla legge non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione, discriminazione o misura pregiudizievole, anche solo tentata o minacciata, collegata direttamente o indirettamente alla segnalazione.

9.2 TUTELE DEL SEGNALATO

In conformità con la normativa vigente, l'Ente ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del Segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).

Il presente documento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante in "mala fede", e sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

10. SISTEMA SANZIONATORIO

Tutti i soggetti che intervengono nell'intero processo di gestione delle segnalazioni operano secondo indipendenza e imparzialità, eseguendo le mansioni di competenza con obiettività, competenza e diligenza; inoltre, deve essere garantita assoluta riservatezza in merito all'identità del segnalante, della persona coinvolta, delle persone comunque menzionate e delle altre persone tutelate, nonché in merito ai fatti e alle informazioni contenute nella segnalazione e/o conosciute nel dare seguito alla segnalazione.

Giusti i principi sanciti nel Codice Etico della società (secondo cui tutti i dipendenti sono chiamati ad un comportamento rispettoso verso i colleghi, senza distinzione per la posizione gerarchica rivestita, onde contribuire alla creazione di un ambiente di lavoro sereno e corretto, improntato a

fiducia e collaborazione reciproche, oltre che alla tutela delle dignità personale), è raccomandato di evitare la proposizione di segnalazioni palesemente infondate, diffamatorie o caluniose.

Costituiscono illecito disciplinare i comportamenti dei lavoratori, dei dirigenti, degli amministratori e dei componenti dell'Organismo di Vigilanza che:

1. configurano una ritorsione nel significato precisato dal D.Lgs. 24/2023 attuata nei confronti della persona del segnalante o delle altre persone elencate dall'art. 3 del Decreto;
2. configurano un ostacolo od il tentativo di porre un ostacolo alla corretta gestione della segnalazione, come prescritta dalle fonti normative applicabili e dal presente atto organizzativo;
3. costituiscono una violazione dell'obbligo di riservatezza nei termini precisati dall'art. 12 del Decreto nel corso del processo di gestione della segnalazione;
4. configurano l'adozione di procedure di effettuazione e gestione delle segnalazioni non conformi al dettato degli artt. 4 e 5 del Decreto;
5. costituiscono omissione delle prescritte attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
6. si risolvono nella presentazione di segnalazioni diffamatorie o caluniose, ovvero di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelino infondate.

Lo svolgimento del procedimento disciplinare e l'applicazione delle sanzioni disciplinari conseguenti alle violazioni appena elencate si svolgono nel rispetto delle norme di Legge e della contrattualistica collettiva, nonché in conformità a quanto previsto dal Codice Etico della società, del Modello di organizzazione e gestione – parte generale adottato dalla società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

È assicurata la gradualità delle sanzioni, tenendo conto, oltre che della rilevanza della violazione: dell'intenzionalità del comportamento o della gravità della colpa; delle mansioni affidate all'incolpato e dal livello di responsabilità riconnesso al ruolo rivestito dal medesimo; di eventuali precedenti disciplinari. Nondimeno, si ritiene che le condotte sopra elencate ai nn. da 1 a 5 costituiscano mancanze di rilevante gravità e che tale aspetto vada attentamente considerato nella scelta e/o nella quantificazione della sanzione da applicare.

11. TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Lingotto S.r.l. tratta i dati personali acquisiti nell'ambito delle segnalazioni in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 196/2003, come modificato, e dell'art. 13 del D.Lgs. 24/2023. Il trattamento è effettuato esclusivamente per la gestione della segnalazione, per gli adempimenti di legge e per l'eventuale tutela dei diritti della Società o dei soggetti coinvolti.

La Società rende disponibile apposita informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR, indicando finalità e base giuridica del trattamento, categorie di dati trattati, soggetti autorizzati, eventuali destinatari, tempi di conservazione, diritti degli interessati e modalità di esercizio degli stessi.

Il Gestore delle segnalazioni e gli eventuali soggetti che lo supportano sono designati e istruiti quali soggetti autorizzati al trattamento. Qualora siano utilizzati fornitori esterni, piattaforme informatiche o consulenti che trattino dati personali per conto della Società, essi sono nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR e vincolati a obblighi di riservatezza e sicurezza.

Il trattamento è ispirato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. I dati personali manifestamente non utili alla gestione della segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza ritardo.

La Società adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza dei dati, incluse limitazione degli accessi, credenziali personali, protezione degli archivi, tracciamento degli accessi ove applicabile, separazione tra identità del segnalante e contenuto della segnalazione, nonché valutazione dei rischi privacy e, ove necessaria, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

I diritti degli interessati possono essere esercitati nei limiti previsti dall'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003 e dalle altre disposizioni applicabili, quando dall'esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante o all'accertamento della segnalazione.

Le segnalazioni e la documentazione relativa sono conservate per il tempo necessario al trattamento e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura. Decorso tale termine, la documentazione è cancellata o anonimizzata, salvo esigenze di tutela giudiziaria, procedimenti pendenti o obblighi di legge che impongano termini ulteriori.

12. INFORMAZIONI SULLE SEGNALAZIONI

L'Organismo di Vigilanza, nella propria qualità di gestore delle segnalazioni, mette a disposizione informazioni chiare sui canali interni, sulle procedure di segnalazione, sui presupposti per effettuare segnalazioni interne ed esterne, sulle tutele previste e sulle modalità di trattamento dei dati personali. Tali informazioni sono esposte nei luoghi di lavoro, pubblicate sul sito internet di Lingotto S.r.l. e rese disponibili ai partner d'affari e ai soggetti esterni che non frequentano abitualmente i luoghi aziendali.

Le informazioni sono altresì rese disponibili in fase di assunzione dei nuovi dipendenti.

La formazione in materia di whistleblowing e, in generale, sui contenuti del presente atto organizzativo, è inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società ed è estesa ai soggetti che gestiscono o supportano il canale interno.